

Repertorio n. 13.068

Raccolta n. 8.613

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di maggio
18 maggio 2026

In Milano, nel mio studio in via Cosimo del Fante n. 3.

Alle ore quattordici.

Avanti a me dottoressa Prisca Ventura, Notaio in Milano, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, certa dell'identità personale della Comparsante, è presente:

MAZZI LETIZIA nata a Milano il 21 luglio 1964, residente a Milano in via Lanzone n. 31.

Detta Comparsante, agendo nella dichiarata sua qualità di Presidente dell'Associazione:

"LA CONSAPEVOLEZZA DI VENERE"

con sede in Milano, via Pontaccio n. 10, codice fiscale 97823070152, mi chiede di far constare col presente atto lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione stessa, qui riunita in forma totalitaria, onde deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e altri adempimenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) Trasferimento della sede in via Egadi n. 7, Milano.

3) Modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio faccio constare che la riunione si svolge come segue:

assume la presidenza nella predetta qualità, ai sensi del vigente statuto sociale, la signora MAZZI LETIZIA.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a intervenire dei presenti e fa constare che sono presenti le associate:

* MAZZI LETIZIA medesima - Presidente del Consiglio Direttivo;

* GONELLA PAOLA - Consigliere;

* SCARSCIOTTI CRISTINA - Consigliere;

* URZINI ILARIA - Consigliere;

cosicchè essendo presenti tutte le associate, altresì componenti al completo del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare.

La Presidente dichiara aperta la seduta e mi dà incarico di redigere il presente verbale e iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, fa presente che l'Ufficio del Settore Politiche del Lavoro, Welfare e Pari Opportunità della Città metropolitana di Milano, con riferimento alla richiesta di iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale

**Registrato presso la
Direzione Provinciale II
di Milano - TP3
il 19/05/2026
al n° 49342
serie 1T
Esatti euro Esente**

del Terzo Settore presentata in data 26 marzo 2026, protocollo n. 18752, inoltrata a seguito del verbale di modifiche statutarie in adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 a mio rogito in data 12 marzo 2026 n. 12.979/8.556 di repertorio, registrato a Milano II TP3 il 20 marzo 2026 al n. 26548 serie 1T, ha ritenuto non conforme alla disciplina del Codice del Terzo Settore l'articolo 11 (rectius 12) dello statuto in quanto nulla prevedeva circa i quorum costitutivo e deliberativo in seconda convocazione, onde l'articolo predetto va adeguato con la previsione di tali quorum.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente propone di trasferire la sede in via Egadi n. 7, Milano.

Infine sul terzo punto all'ordine del giorno, propone di modificare l'articolo 2) nel senso di eliminare il riferimento all'indirizzo completo della sede legale, limitandolo al solo Comune e di conferire al Consiglio direttivo la competenza a trasferire la sede all'interno dello stesso Comune.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità, con votazione espressa,

delibera

- di modificare l'**articolo 12)** dello statuto come segue:

"art.12) Tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto in assemblea.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore compete un solo voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-

vorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'espressione del voto può essere fatta per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota";

- di trasferimento della sede in via Egadi n. 7, Milano;

- di modificare l'articolo **2)** dello statuto come segue:

"art.2) L'associazione ha sede in Milano.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potrà essere trasferito l'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune e potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero";

- di adottare, in conseguenza di quanto sopra deliberato e in adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), un nuovo testo di statuto, che - scritto su numero trentatré facciate di nove fogli - si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, a farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dalla Comparente;

- di chiedere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), per assumere la qualifica di "ETS", delegando alla Presidente il potere di introdurre nel testo di statuto e nel presente atto qualsiasi ulteriore integrazione e/o modifica richiesta ai fini dell'iscrizione medesima.

La seduta è tolta alle ore quattordici e minuti quindici. Ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

Richiesta, ho ricevuto il presente verbale, di cui ho dato lettura, in presenza dell'adunanza, alla Comparente, che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore quattordici e minuti venti.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per sei intere facciate e

fin qui della settimana.

F.TO LETIZIA MAZZI

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ETS

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

art.1) L'associazione è denominata:

"La consapevolezza di Venere ETS".

Essa indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione medesima.

art.2) L'associazione ha sede in Milano.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potrà essere trasferito l'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune e potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero";

art.3) L'associazione è apartitica ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle attività infradescritte letteralmente come all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (c.d. Codice del Terzo Settore), aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24.

L'Associazione opera nei settori di attività sopra elencati attraverso strumenti incentrati sull'accoglienza e sull'aiuto rivolto nei confronti delle persone che hanno subito violenze di genere, abusi sessuali, molestie e maltrattamenti sia intra familiari che sociali od

occasionali, svolgendo attività di sostegno psicologico, informazione legale, formazione e supporto educativo, risocializzante, preventivo e riabilitativo.

In particolare l'Associazione persegue le proprie finalità statutarie svolgendo le seguenti specifiche attività:

- creare poli di accoglienza che attraverso attività di tipo multidisciplinare, che affrontano le tematiche legali, sociali e psicologiche, conducano i soggetti vittime di violenza ad un percorso personale per uscire dal circuito di violenza e conquistare consapevolezza, autodeterminazione, autonomia;

- approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l'agire rispetto al fenomeno della violenza di genere, attraverso la realizzazione di progetti formativi, informativi, preventivi che promuovano la consapevolezza individuale e sociale; svolgere azioni di sensibilizzazione e divulgazione rispetto alla violenza di genere e alla tutela dei diritti della persona, svolgere convegni, dibattiti e iniziative che promuovano cambiamento culturale, anche mediante la creazione e lo sviluppo di reti di solidarietà e sostegno familiare e sociale;

- promozione della formazione di gruppi di auto-aiuto per la conquista o riconquista dell'autostima, della autodeterminazione e della consapevolezza fisica e psichica;

- realizzazione di progetti finalizzati a promuovere una società inclusiva, in cui la cultura del dialogo e dell'incontro prevalga sul conflitto e la discriminazione.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione potrà promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., con Decreto n. 107 del 19 maggio 2021, che le considera strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'associazione per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo; il tutto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 del predetto Decreto n. 107/2021.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

PATRIMONIO

art.4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dall' apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- d) da donazioni, legati, lasciti.

art.5) I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di cittadini, enti ed associazioni;
- d) dai contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- e) dai contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- f) da entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- h) dalle raccolte pubbliche di fondi, c.d. "fund raising".

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ASSOCIATI

art.6) I membri dell'associazione si suddividono in:

a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo;

b) soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui debbono essere inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata su domanda dell'interessato a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ha effetto dalla data della deliberazione e deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale diniego entro sessanta giorni dovrà essere motivato e comunicato all'interessato. I criteri per l'ammissione degli associati e la relativa procedura non devono essere discriminatori, ma bensì coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione.

Sull'impugnazione del rigetto, a cura dell'interessato, delibera l'assemblea degli associati.

art.7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà fissata dal Consiglio direttivo e avrà effetto per gli anni successivi, salvo espressa modifica di anno in anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

art.8) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Gli associati sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti

dell'Associazione;

c) ad effettuare il versamento annuale della quota sociale.

Gli associati hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche amministrative;

d) esaminare i libri sociali previa richiesta inoltrata tramite posta elettronica con un preavviso di quindici giorni al Consiglio direttivo, che dovrà consentire l'accesso presso la sede sociale in orario di ufficio e metterli a disposizione per la visione e l'eventuale estrazione di copie.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

art.9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;

- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata e/o messaggio di posta elettronica con prova di ricezione al Consiglio direttivo;

- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall'assemblea degli associati nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i;

- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o messaggio di posta elettronica con prova di ricezione.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice - Presidente e tesoriere;

e) il Segretario generale;

f) l'Organo di controllo;

g) laddove richiesto dalla Legge, il Revisore od il Collegio

dei revisori.

ASSEMBLEA

art.11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

art.12) Tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto in assemblea.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore compete un solo voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'espressione del voto può essere fatta per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

art.13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, assistito dal Segretario generale.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art.14) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

art. 15) L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sull'impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.16) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri, nominati dall'assemblea con le modalità previste dall'art.12; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è

costituito dai soci fondatori e nominato con l'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

art. 17) Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo, dimissionari o decaduti nel corso del mandato, devono essere deliberate dall'Assemblea che deve essere convocata senza indugio dai componenti del Consiglio direttivo rimasti in carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

art.18) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

art.19) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

A. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige

processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art.20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

art.21) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art.22) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire a R.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- n) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice - presidente e Tesoriere e il Segretario Generale;
- o) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- p) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione

del pubblico sull'attività dell'associazione e le sue finalità;

q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

CARICHE SOCIALI

art.23) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente e Tesoriere ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

PRESIDENTE

art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

VICE PRESIDENTE E TESORIERE

art. 25) Il Vice-presidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di suo impedimento o impossibilità a operare. Egli ha anche la funzione di Tesoriere, per il controllo economico e il coordinamento dello sviluppo operativo.

SEGRETARIO GENERALE

art.26) Il Segretario generale dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. Assiste alle riunioni dell'assemblea e partecipa a quelle del Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali.

ORGANO DI CONTROLLO

art.27) La nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale (in ragione di tre membri) è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.

L'obbligo predetto cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

art.28) Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del Codice del Terzo Settore, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

art.29) Oltre le scritture prescritte previste negli articoli 13 (scritture contabili), 14 e 17, comma 1 (registro dei volontari non occasionali) del Codice del Terzo Settore, l'ETS deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ad almeno un membro del Consiglio direttivo con preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

art.30) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

L'Associazione dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'ente, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati non superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati non superiori a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio predetto deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o

entrate comunque denominate superiori ad 1 (un) milione di Euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila Euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonchè agli associati.

art.31) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le operazioni di cui all'articolo 8, terzo comma del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO

art.32) L'associazione può operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni con altre associazioni o fondazioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 c.c.. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonchè la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma, c.c.. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, del codice civile, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, del codice civile, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle

scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

art.33) L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'"Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore" di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata all'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.

Se l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente sarà iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

La cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'Ente del Terzo Settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'Ente del Terzo Settore in una sezione del Registro, ma

permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

RINVIO

art.34) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di Associazioni e di Enti del Terzo Settore, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

MODIFICHE

art.35) Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e per l'ETS diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.TO LETIZIA MAZZI

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di Legge.